****

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.)** |

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante del soggetto proponente (indicare ragione sociale)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in attuazione del Decreto Direttoriale n.385 del 19/10/2022.

Preso atto

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013[[1]](#footnote-1) ha stabilito:

* che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “*de minimis*” che possono essere concessi a un’impresa unica[[2]](#footnote-2) nell’arco di tre esercizi finanziari[[3]](#footnote-3) - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi[[4]](#footnote-4)*)*;
* che gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;
* che gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati (i) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti *de minimis* a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
* che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
* che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto *de minimis* o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;
* che la disciplina *de minimis* di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:
  + agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura[[5]](#footnote-5) per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 717/2014);
  + agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli[[6]](#footnote-6) per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013);
  + agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli[[7]](#footnote-7), quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  + agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
  + agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
  + agli aiuti “non trasparenti”[[8]](#footnote-8);

* che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. *de minimis* 1407/2013;

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,**

# DICHIARO

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:

[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in *de minimis* nel corso del periodo sopra indicato

oppure

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti *de minimis*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Impresa cui è stato concesso il de minimis** | **Esercizio**  **Finanziario** | **Organismo**  **concedente** | **Provvedimento di concessione e data** | **Reg. UE de minimis[[9]](#footnote-9)** | **Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Totale |

Il sottoscritto dichiara altresì:

* di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;
* che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date di inizio e fine);
* di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo).

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Avvertenze:*

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.*

*Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).*

1. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. *de minimis* 1407/2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. *de minimis* 1407/2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); [↑](#footnote-ref-9)